REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (R.E.A.)

PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 23/12/2013
L'attività è definita dall'art. 5 del D.M. unificato Economia/Finanze 17.2.2009 (in vigore dal 18.4.2009): "1. Per prestazione di servizi di pagamento si intende l'attivita' di: a) incasso e trasferimento di fondi; b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalita'; c) compensazione di debiti e crediti; d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento, nel rispetto del divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11 del Testo unico. 2. Non rientrano nella prestazione di servizi di pagamento le attivita' di: a) recupero crediti; b) trasporto e consegna di valori; c) emissione o gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso o, in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di tali beni o servizi; d) emissione o gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte di credito e di debito utilizzabili esclusivamente presso lo stesso o, in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di tali beni o servizi; e) mera distribuzione di carte di credito e di debito; f) trasferimento di fondi, svolto in via strumentale alla propria attivita' principale, a condizione che il soggetto che effettua tali operazioni non possa disporre per proprio conto dei fondi medesimi."
Vedi voce "FINANZIARIE" - "AGENTE SERVIZI DI PAGAMENTO" - "AGENTE IN ATTIVITA' FINANZIARIE" - "ISTITUTO DI PAGAMENTO" - "ISTITUTO DIMONETA ELETTRONICA" - "MONEY TRANSFER (RIMESSA DI DENARO)".